

CAMERA DEI DEPUTATI N. 247

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **POLI BORTONE**

Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e soppressione dei ruoli provinciali dei collaboratori tecnici negli istituti e scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 18 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La funzione tecnica svolta dal collaboratore tecnico nell'ambito scolastico costituisce un supporto di grande valenza scientifico-didattica, come risulta dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 373 protocollo 53513/1410/FL del 21 dicembre 1975, la quale cita testualmente: « Atteso che l'attività del collaboratore tecnico si esplica in funzione della didattica, occorre precisare che detta attività dovrà svolgersi nell'ambito delle istruzioni impartite dai responsabili dell'emendamento didattico ».

A questa figura tecnica, cui pure sono stati riconosciuti titoli e capacità, con

l'ordinanza ministeriale del 3 giugno 1977 è stata negata definitivamente qualsiasi possibilità di sviluppo di carriera.

Nella IX, nella X e nella XI legislatura più volte si è cercato di fare giustizia con proposte di legge di vari partiti, che decadde per la fine anticipata della legislatura stessa.

Il problema deve essere prontamente riaffrontato e, possibilmente, risolto.

Nella presente proposta di legge è bene prestare grande attenzione alle scadenze in essa contenute: l'incidenza economica, rientrerebbe, interamente, nei costi del contratto scuola e la progettata organizzazione (vedasi articolo 8 - Profilo professio-

nale del tecnico di laboratorio) si innesta, con serietà e concretezza, nel più generale discorso di addivenire ad una scuola riformata e moderna, proiettata verso l'Europa.

Onorevoli colleghi, le istanze contenute nella presente proposta sono emerse più volte, ed anche recentemente, dal Coordinamento nazionale dei tecnici di laborato-

rio, nei giorni scorsi costituitosi in ANTES (Associazione nazionale dei tecnici della scuola) e recepiscono, dunque, le motivazioni a lungo dibattute e realizzate da una categoria del mondo della scuola. Si pone all'attenzione, dunque, degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, con l'invito alla rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI.

ART. 1.

(Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio).

1. A decorrere dal 1° settembre 1995, ai soli fini giuridici ed a copertura dell'organico esistente del ruolo degli ex collaboratori tecnici, sono istituiti i ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e professionali, negli istituti d'arte e licei artistici, negli istituti e scuole speciali statali. Gli effetti economici e giuridico-economici, per il personale inquadrato in tali ruoli, maturano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

ART. 2.

(Requisiti per l'accesso ai ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e trattamento economico).

1. Ai ruoli provinciali di tecnico di laboratorio accedono mediante concorso, per titoli ed esami, i cittadini italiani in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale, oppure di diploma di maturità d'arte applicata o di diploma per geometri o equipollente. Per i tecnici di laboratorio è previsto il trattamento economico spettante al personale della scuola già inquadrato nella VI qualifica funzionale.

ART. 3.

(Concorso riservato).

1. Il primo concorso per l'immissione nei ruoli provinciali di tecnico di laboratorio è per soli titoli, ed è riservato al personale tecnico in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 1° settembre 1994 che risulti inquadrato nei ruoli provinciali della carriera di ex collaboratore tecnico che abbia ottenuto una nomina annuale di collaboratore tecnico dal provveditore agli studi della provincia per cui si intende concorrere, e che negli anni scolastici precedenti abbia ottenuto almeno una nomina annuale da un provveditore agli studi anche di provincia diversa da quella per cui si concorre, oltre che essere stato riconfermato in servizio, nell'ambito della stessa provincia, per l'anno scolastico 1994-1995. Il servizio prestato nella carriera di ex collaboratore tecnico, già ex aiutante tecnico, è valutato ai fini del nuovo inquadramento. In nessun caso, la nuova retribuzione può essere inferiore a quella già percepita nella carriera di provenienza.

ART. 4.

(Titoli di accesso al concorso riservato).

1. Il personale tecnico delle istituzioni scolastiche statali che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3 partecipa, a domanda e per una sola volta, salvo motivi e documentati impedimenti, al concorso riservato per soli titoli di cui allo stesso articolo 3, da svolgersi entro il 31 dicembre 1994. Sono titoli validi per la partecipazione al concorso riservato:

a) tutti i diplomi di maturità nonché tutti i diplomi di qualifica professionale già validi per l'accesso a posti di ex collaboratori tecnici e riportati nella tabella allegato n. 2 all'ordinanza ministeriale n. 78 del 21 marzo 1987 del Ministro della pubblica istruzione;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da uno degli attestati di qualifica specifica, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, più dieci anni di effettivo servizio con la qualifica di ex aiutante tecnico e ex collaboratore tecnico, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale in servizio che non si trovi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 può accedere ai ruoli provinciali di tecnico di laboratorio previa partecipazione ad uno dei corsi di aggiornamento abilitanti di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Corsi di aggiornamento abilitanti).

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sono emanate norme per i provveditori agli studi, a livello nazionale, per la organizzazione, in ambito provinciale di rispettiva competenza, per l'attivazione di corsi di aggiornamento per tutto il personale tecnico in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Detti corsi sono organizzati per aree omogenee di interesse tecnico presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), presso le università o presso aziende leader del settore tecnico. La durata dei corsi non può essere inferiore a quindici giorni per il personale di cui all'articolo 3 e che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4, mentre è di almeno centottanta giorni per il personale di cui al comma 2 dell'articolo 4, nel qual caso il corso assume carattere abilitante per l'inquadramento di detto personale nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio.

ART. 6.

(Soppressione dei ruoli provinciali dei collaboratori tecnici).

1. I ruoli provinciali dei collaboratori tecnici degli istituti e scuole di ogni or-

dine e grado sono soppressi. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 4 che abbia frequentato con profitto uno dei corsi abilitanti di cui all'articolo 5, a domanda, è inquadrato nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio. L'inquadramento nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio avviene a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della frequenza del corso abilitante.

2. Coloro che rinunciano a partecipare al corso abilitante, o che non lo frequentano sono inquadrati in un apposito ruolo ad esaurimento appartenente alla carriera esecutiva dei tecnici della scuola statale, e sono utilizzati con compiti di manutenzione generale nelle strutture scolastiche in ambito distrettuale o provinciale su espressa richiesta formulata dai presidi o dai direttori didattici direttamente al provveditore agli studi della provincia in cui prestano servizio.

ART. 7.

(Orario di servizio).

1. I tecnici di laboratorio sono tenuti, ordinariamente, ad un servizio da prestarsi in non meno di cinque giorni. Le settimane di attività nell'anno, in rapporto diretto con gli alunni, per l'assistenza tecnica e la collaborazione didattica con l'insegnante durante le esercitazioni di laboratorio degli allievi, debbono coprire l'intero calendario scolastico.

2. L'orario di lavoro deve essere articolato come segue: 24 ore settimanali per attività di laboratorio ed ulteriori 20 ore mensili che costituiscono un monte ore da utilizzare per attività connesse esclusivamente alla organizzazione del laboratorio, alla programmazione degli interventi di manutenzione e di funzionalità delle apparecchiature inerenti gli stessi, ed all'aggiornamento professionale.

ART. 8.

*(Profilo professionale
del tecnico di laboratorio).*

1. Il tecnico di laboratorio esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione professionale e tecnologica, con conoscenza dei metodi didattici e delle finalità di addestramento tecnico-pratico degli allievi, in rapporto all'impiego di macchine, apparati e attrezzature tecniche, scientifiche e didattiche necessarie per lo sviluppo delle esercitazioni pratiche degli allievi nei laboratori, officine, reparti di lavorazione e nei gabinetti scientifici presso i quali presta servizio.

2. Il tecnico di laboratorio inoltre coadiuva gli insegnanti di materie tecniche e scientifiche durante le esercitazioni pratiche degli allievi, nel rispetto dei limiti orari di cui all'articolo 7. Ha piena autonomia e responsabilità diretta nella conduzione tecnica del laboratorio, officina, reparto di lavorazione o del gabinetto scientifico cui è assegnato, provvedendo alla ordinaria manutenzione, riparazione e cura degli apparati tecnico-scientifico-didattici di cui sono dotati. Cura l'inventario di reparto, tenendo in ordine ed aggiornando i rispettivi registri di inventario del laboratorio, officina, reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è assegnato.

3. Il tecnico di laboratorio cura il collaudo tecnico di eventuali acquisti, correlandoli di pareri, e ne firma, unitamente agli altri responsabili, il relativo verbale di collaudo. Riceve, dal capo d'istituto, sulla base dei piani di studio stabiliti, e nella esigenza della quotidiana intesa tra insegnante e tecnico di laboratorio, nell'ambito delle rispettive competenze, le prescrizioni di massima in ordine alle istruzioni operative per il buon funzionamento del laboratorio, officina, reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è assegnato. Ha responsabilità diretta per le attività svolte.

4. Il tecnico di laboratorio dipende dal capo di istituto per quanto concerne la disciplina e l'orario di servizio.

CAPO II.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 9.

(Inquadramento dei tecnici di laboratorio).

1. I tecnici di laboratorio, nonché il personale tecnico ex collaboratore tecnico, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 sono inquadrati nella sesta qualifica di cui al sesto capoverso del primo comma dell'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 10.

(Norme di attuazione).

1. Il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto, le norme di attuazione della presente legge, secondo le modalità da essa stabilite.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.